



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 10	di data 06/02/25

**Oggetto: ELECTRIP ITALY S.R.L. - ISTANZA N. 01 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- con istanza ns. prot. 383206 d.d. 22/10/2024, trasmessa il giorno 21/10/2024, Electrip Italy S.r.l. ha richiesto di poter installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei siti di seguito riportati:

- ID.01 - Via Santa Croce
- ID.02 - Piazzale Sanseverino
- ID.03 - Via Fogazzaro
- ID.04 - Via A. Apollonio
- ID.05 - Via Fersina
- ID.06 - Via de Gresti

- l'art. 57, comma 8, del d.l. 76/2020, come derivante dalla legge di conversione e dalle modifiche successivamente introdotte, prevede che "nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale (se operativa). Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori";

- l'istanza, per quanto attiene al sito ID.02 – Piazzale Sanseverino è stata respinta in quanto presentata oltre il termine normativamente stabilito dall'art. 57 comma 8 del D.Lgs. 76/2020, come specificato con nota prot. 389420 d.d. 28/10/2024 di comunicazione dei motivi ostativi e con nota prot. 446272 d.d. 21/11/2024, quale provvedimento finale di diniego. In particolare all'amministrazione comunale è pervenuta una prima istanza di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di ricarica relativa a Piazzale Sanseverino che è stata pubblicata sul sito del Comune e all'Albo pretorio per 15 giorni, dal 24.09.2024 al 09.10.2024; l'istanza di Electrip Italy S.r.l. è pervenuta il giorno 21.10.2024 successivamente al termine di quindici giorni dalla data di

pagina 1/10

pubblicazione normativamente previsto dall'art. 57 comma 8 del D.Lgs. 76/2020 ed è pertanto stata respinta;

- l'istanza, per quanto attiene ai siti non respinti, è stata pubblicata sul sito del Comune di Trento e all'Albo Pretorio dal 24/10/2024 al 08/11/2024; nel periodo di pubblicazione non sono pervenute istanze da parte di altri operatori;

- con nota ns. prot. 389420 d.d. 28/10/2024 sono stati sospesi tra l'altro i termini del procedimento ed è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni;

- i termini per la trasmissione della suddetta documentazione sono successivamente stati prorogati con nota prot. 443580 d.d. 19/11/2024, su richiesta dell'istante (prot. 425752 d.d. 13/11/2024), di 30 giorni e pertanto fino al 27/12/2024;

- Electrip Italy S.r.l. con le note prot. 465359 d.d. 09/12/2024 e prot. 469152 d.d. 11/12/2024 ha trasmesso le integrazioni documentali relativamente ai siti ID.03 Via Fogazzaro, ID.04 Via A. Apollonio, ID.05 Via Fersina e ID.06 Via de Gresti. Non risultano agli atti invece integrazioni documentali relative al sito ID.01 Via Santa Croce;

- l'art. 57 comma 8 del d.l. 76/2020 prevede che "decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori."

- l'art. 57 comma 14-bis del d.l. 76/2020 prevede che "ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione";

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle strutture competenti;

- la conferenza decisoria è stata indetta con comunicazione prot. 470628 d.d. 12/12/2024 relativamente ai siti di seguito riportati:

ID	Ubicazione	Rif. Catastali
3	Via Fogazzaro	p.f. 901/3 C.C. Trento
4	Via A. Apollonio	p.f. 903/1 C.C. Trento
5	Via Fersina – Parcheggio "B"	p.f. 1529/1 C.C. Trento
6	Via de Gresti	p.f. 380/33 e 380/35 C.C. Trento

-alla conferenza dei servizi di cui al punto precedente sono state regolarmente invitate le strutture/amministrazioni di seguito elencate:

- Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Ufficio Canoni e Tariffe e Ufficio Patrimonio;
- Servizio Edilizia privata e SUAP;
- Servizio Gestione strade e parchi, Ufficio Strade e aree demaniali e Ufficio Parchi e giardini;
- Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
- Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;

- Servizio Urbanistica;
- Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;
- Corpo di Polizia Locale
- SET Distribuzione S.p.A.;

- nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi, con nota prot. 484901 d.d. 30/01/2024, è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni, sulla base di quanto indicato nel parere del Servizio Edilizia Privata e SUAP prot. 479663 d.d. 20/12/2024, come riportato al successivo punto 4 delle premesse;

- Electrip Italy S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa con nota prot. 27858 d.d. 29/01/2025 relativamente ai siti ID.4 – Via Apollonio e ID.5 – Via Fersina. Non risultano agli atti invece integrazioni documentali relative ai siti ID.03 Via Fogazzaro e ID.06 Via de Gresti;

- i lavori della conferenza si sono conclusi in data 27 dicembre 2024 (termine per l'espressione dei pareri indicato nella nota di indizione della conferenza servizi) per tutte le strutture/amministrazioni convocate, ad eccezione del Servizio edilizia privata e SUAP per il quale il termine di espressione del parere è stato sospeso in relazione alla integrazione documentale richiesta;

- nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. parere del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, Ufficio Qualità ambientale prot. 472325 d.d. 16/12/2024 che si riporta di seguito:

*"[...] non si rilevano motivi ostativi al posizionamento dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici presso Via Fogazzaro, Via A. Apollonio, Via Fersina - Parcheggio "B" e Via de Gresti."*

2. parere del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 479032 d.d. 20/12/2024 che si riporta di seguito:

*"[...] ID.03 VIA FOGAZZARO*

*Viste le dimensioni ridotte della carreggiata di via Fogazzaro sulla quale transitano anche i mezzi del trasporto pubblico ed i veicoli di soccorso da e per l'ospedale Santa Chiara, e considerato che nelle immediate vicinanze dell'area ipotizzata per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica è presente un'area interessata da interventi edilizi di rilievo (Lido Manazzon) a ridosso di una viabilità strategica per l'accesso all'ospedale e ad altre strutture pubbliche, si ritiene opportuno – in considerazione del fatto che l'opera è in realizzazione – preservare la possibilità di modifica dell'attuale schema di parcheggio su via Fogazzaro, che alternativamente verrebbe vincolato per almeno 10 anni con le opere proposte.*

*Si esprime pertanto parere negativo all'istanza per Via Fogazzaro.*

*ID.04 VIA APOLLONIO*

*Con riferimento alla proposta ubicata in via Apollonio si esprime parere favorevole vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

*•la segnaletica, sia orizzontale che verticale, dovrà essere rispondente Codice della Strada e alle norme ad esso collegato, oltre che preventivamente concordata con il Servizio competente (ad esempio segnaletica orizzontale di colore giallo per gli spazi di sosta riservati alla ricarica e installazione di segnaletica verticale);*

*•la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;*

*•gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;*

*•qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;*

*•ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);*

•si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;

•in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.

ID.05 VIA FERSINA – PARCHEGGIO "B"

Con riferimento alla proposta ubicata in via Apollonio si esprime parere favorevole vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

•la segnaletica, sia orizzontale che verticale, dovrà essere rispondente Codice della Strada e alle norme ad esso collegato, oltre che preventivamente concordata con il Servizio competente (ad esempio segnaletica orizzontale di colore giallo per gli spazi di sosta riservati alla ricarica e installazione di segnaletica verticale);

•la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;

•gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;

•qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;

•ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);

•si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;

•in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.

ID.06 VIA DE GRETI

Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 200 m in linea d'aria (via Pranzelores in prossimità del Giardino Lucio Susmel). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche su suolo pubblico.

Si evidenzia inoltre che, come visionabile dal sito della Piattaforma Unica Nazionale, nelle immediate adiacenze dell'area proposta sono già presenti numerosi punti di ricarica che, sebbene su suolo privato, sono considerati ai fini della valutazione delle aree da privilegiare per la programmazione delle aree pubbliche da destinare alla ricarica delle auto elettriche. Il progetto

proposto risulterebbe pertanto sovrapponibile a quanto già esistente.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Gemma de Gresti."

3. parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 479452 d.d. 20/12/2024 che si riporta di seguito:

"Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 470628 d.d. 12/12/2024, si riportano di seguito, per diversa localizzazione, le valutazioni di competenza dello scrivente Servizio.

ID 03 – Via Fogazzaro

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 04 – Via A. Apollonio

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 05 – Via Fersina – Parcheggio "B"

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 06 – Via de Gresti

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

Per quanto riguarda le ulteriori prescrizioni da inserire negli eventuali atti e provvedimenti autorizzatori si rimanda alla nota prot. n. 473101 d.d. 16/12/2024."

4. parere del Servizio Edilizia privata e SUAP prot. 479663 d.d. 20/12/2024 che si riporta di seguito:

"Con riferimento alla richiesta di parere prot. nr. 470628/2024 di data 12 dicembre 2024 relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico nel comune catastale di Trento, si comunica quanto segue.

In seguito alla verifica della documentazione allegata all'istanza in argomento e in esito all'istruttoria condotta è stata accertata la carenza della seguente documentazione:

03 - VIA FOGAZZARO (p. f. 901/3 C.C. Trento)

1) Sia presentata una planimetria esaustiva e completa dello stato attuale, di progetto e di raffronto con indicazione dei confini di proprietà reali.

2) Sia indicata la fascia di rispetto stradale la stessa sia indicata secondo quanto previsto dall'art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e dell'art. 94 della VARIANTE TECNICA 2023-2024 del P.R.G..

3) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

4) L'area oggetto di intervento ricade in area con "penalità trascurabile o assente P1" della Carta di sintesi della pericolosità e pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.U.P., così come deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 379 di data 18 marzo 2022, "in tali aree, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore", si chiede che venga prodotta documentazione atta a dimostrare che l'intervento non ricade in prossimità di aree con livello di penalità maggiore, ovvero, qualora l'intervento ricada in prossimità di aree con livello di penalità maggiore a produrre quanto previsto dalle disposizioni sopra citate.

5) Sia presentato progetto/schema dell'impianto elettrico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 37/2008.

04 - VIA A. APOLLONIO (p. f. 903/1 C.C. Trento)

1) Sia presentata una planimetria esaustiva e completa dello stato attuale, di progetto e di raffronto con indicazione dei confini di proprietà reali.

2) Sia indicata la fascia di rispetto stradale la stessa sia indicata secondo quanto previsto dall'art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e dell'art. 94 della VARIANTE TECNICA 2023-2024 del P.R.G..

3) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

4) L'area oggetto di intervento ricade in area con "penalità trascurabile o assente P1" della Carta di sintesi della pericolosità e pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.U.P., così come deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 379 di data 18 marzo 2022, "in tali aree, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalizzazione maggiore", si chiede che venga prodotta documentazione atta a dimostrare che l'intervento non ricade in prossimità di aree con livello di penalizzazione maggiore, ovvero, qualora l'intervento ricada in prossimità di aree con livello di penalizzazione maggiore a produrre quanto previsto dalle disposizioni sopra citate.

5) Sia presentato progetto/schema dell'impianto elettrico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 37/2008.

#### 05 - VIA FERSINA - PARCHEGGIO "B" (p. f. 1529/1 C.C. Trento)

1) Sia presentata una planimetria esaustiva e completa dello stato attuale, di progetto e di raffronto con indicazione dei confini di proprietà reali.

2) Sia indicata la fascia di rispetto stradale la stessa sia indicata secondo quanto previsto dall'art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e dell'art. 94 della VARIANTE TECNICA 2023-2024 del P.R.G..

3) L'area oggetto di intervento ricade in Zona C – Zona di tutela aeroportuale; a tal proposito sia presentata idonea relazione tecnica contenente le valutazioni relative all'eventuale fattibilità dell'intervento, ai sensi dell'Allegato n. 8 alle N.T.A. del P.R.G. vigente e alla Variante tecnica 2023-2024 del PRG.

4) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

5) L'area oggetto di intervento ricade in area con penalizzazione media – P3 della Carta di sintesi della pericolosità; in tali aree le opere di infrastrutturazione, possono essere realizzate a condizione che un apposito studio di compatibilità, allegato al progetto, analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni e previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione del P.U.P. e D.G.P. n. 379/2022.

Siano inoltre presentati l'"Allegato C1" relativo all'asseverazione della relazione e dello studio di compatibilità e l'"Allegato C2" relativo alla Dichiarazione del rispetto delle prescrizioni contenute negli studi o perizie previste dalla Carta di sintesi della pericolosità.

6) Sia presentato progetto/schema dell'impianto elettrico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 37/2008.

#### 06 - VIA DE GRETI (pp. ff. 380/33 - 380/35 C.C. Trento)

1) Sia presentata una planimetria esaustiva e completa dello stato attuale, di progetto e di raffronto con indicazione dei confini di proprietà reali.

2) Sia indicata la fascia di rispetto stradale la stessa sia indicata secondo quanto previsto dall'art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e dell'art. 94 della VARIANTE TECNICA 2023-2024 del P.R.G..

3) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

4) L'area oggetto di intervento ricade in area con "penalità trascurabile o assente P1" della Carta di sintesi della pericolosità e pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.U.P., così come deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 379 di data 18 marzo 2022, "in tali aree, per gli interventi di trasformazione edilizia, il progettista incaricato, mediante la relazione geologica quando prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni o approfondimenti specifici, considera le eventuali misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalizzazione maggiore", si chiede che venga prodotta documentazione atta a dimostrare che l'intervento non ricade in prossimità di aree con livello di penalizzazione maggiore, ovvero,

qualora l'intervento ricada in prossimità di aree con livello di penalità maggiore a produrre quanto previsto dalle disposizioni sopra citate.

5) Sia presentato progetto/schema dell'impianto elettrico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 37/2008.

Si comunica che il parere relativo agli aspetti di competenza sarà redatto sulla base di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'intervento.

Si sottolinea sin d'ora che nella progettazione dovrà essere valutata la presenza puntuale di vincoli specifici (es: fasce di rispetto stradali, fasce di rispetto fluviali, aree di protezione, aree soggette a tutela paesaggistico ambientale, aree soggette a tutela archeologica o vincoli di tutela della Soprintendenza, classificazione della carta di sintesi della pericolosità, aree inquinate, PUP, ecc.).

Si evidenzia inoltre che,

considerato che "l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico" viene realizzate su suolo pubblico tutti gli aspetti relativi alla titolarità non sono di competenza del Servizio Edilizia privata e SUAP – Ufficio Edilizia privata."

5. parere del Servizio Urbanistica prot. 481431 d.d. 23/12/2024 che si riporta di seguito:

"[...] Stante la complessità del tema, questo Servizio ha chiesto, con prot. n. 372585 d.d. 11/10/2024, un parere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T., successivamente ricevuto al prot. n. 455045 d.d. 29/11/2024.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio P.A.T. ritiene che la realizzazione di uno spazio destinato all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici con relativi manufatti accessori, quali cabine elettriche, trasformatori, ecc, costituente un'attività autonoma, possa ricadere nella fattispecie di cui all'art. 11 "Opere di infrastrutturazione del territorio", comma 1, lett. m) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.), quale "opere e interventi diversi da quelli elencati in questo comma che sono espressamente qualificati come opere di infrastrutturazione dalla normativa vigente".

Per quanto attiene, invece, alla localizzazione delle infrastrutture di ricarica in esame, il suddetto art. 11, comma 2 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 79 della L.P. n. 15/2015, è necessaria la presenza di una specifica previsione urbanistica per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, lettera a) limitatamente agli spazi di sosta o parcheggio e alle piazzole di sosta per i mezzi pubblici, lettere b), c), d) e), f) limitatamente agli edifici funzionali e fatta eccezione per le cabine elettriche di trasformazione, g) limitatamente ai manufatti destinati a bicigrill e j).

Premesso quanto sopra, osservato che la realizzazione di infrastrutture di ricarica, non rientrando nelle casistiche precedentemente citate, è sempre ammessa e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti di pianificazione territoriale subordinati al P.U.P., si esprime parere favorevole. Da ultimo si segnala la necessità di valutazione dell'inserimento paesaggistico e del contesto dove le infrastrutture di ricarica proposte si inseriscono, nonché gli aspetti di gestione e manutenzione stradale."

6. parere congiunto del Servizio Gestione strade e parchi e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria prot. 483925 d.d. 30/12/2024 (pervenuto successivamente al termine perentorio per l'espressione dei pareri) che si riporta di seguito:

"Con riferimento alla nota, prot.n.470628 di data 12/12/2024, relativa alla richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, gli scriventi Servizi per quanto di loro competenza, esprimono quanto segue:

Via A.Apollonio, si esprime parere favorevole, ma si vuole sottolineare che l'area oggetto della presente richiesta è situata in una zona ad alta intensità di traffico, in quanto limitrofa all'ospedale. La zona dispone già di un numero limitato di parcheggi, pertanto la rimozione di due posti risulta poco funzionale. Inoltre, i parcheggi a pagamento presentano, in linea generale, un tempo di sosta inferiore, favorendo una rotazione più rapida rispetto a quanto previsto per le postazioni di ricarica elettrica.

Via de Gresti, si esprime parere negativo, in quanto la posizione è antistante all'accesso al parco e quindi sconsigliabile. Inoltre la colonnina si trova in una posizione che potrebbe ostacolare sia i

*futuri accessi all'area del parco, che eventuali lavorazioni necessarie per la sistemazione dell'area stessa e la gestione di situazioni che si dovessero verificare al suo interno. Inoltre nei progetti futuri riguardanti la via è ipotizzata la realizzazione di un passaggio pedonale proprio per migliorare l'accesso al parco.*

*Via Fogazzaro. Si esprime parere negativo. Dai progetti allegati, le colonnine risultano collocate sulla sede stradale e, in particolare, la loro posizione in corsia potrebbe rappresentare un pericolo e costituire un ostacolo, sia nel caso in cui non ci siano mezzi parcheggiati, sia in occasione di manifestazioni o altre attività che, pur non coinvolgendo il traffico veicolare, utilizzano alternativamente la via. Inoltre, in caso di lavori sui sottoservizi, l'istituzione di un senso unico alternato di marcia risulterebbe impossibile. L'area oggetto della presente richiesta è, inoltre, situata in una zona ad alta intensità di traffico, in quanto adiacente all'ospedale e alla piscina comunale. La disponibilità di parcheggi in zona è già limitata, pertanto la rimozione di più di due posti sarebbe poco funzionale. Inoltre, i parcheggi a pagamento presenti nella zona, in linea generale, offrono tempi di sosta più brevi, favorendo una rotazione più rapida rispetto a quanto previsto per le postazioni di ricarica elettrica.*

*Via Fersina – Parcheggio B, si esprime parere favorevole all'installazione delle colonnine nella zona richiesta.*

*Si intende opportuno stabilire che, per ciascuna richiesta di posizionamento, siano autorizzate al massimo due colonnine per ubicazione.*

*Eventuali richieste di pareri futuri relative all'installazione di colonnine nelle medesime aree si considerano già evase con il presente parere e dovranno essere valutate in conformità con le condizioni già stabilite.*

*Qualora siano necessari interventi che comportino scavi o modifiche alla pavimentazione esistente, sarà obbligatorio il ripristino completo delle condizioni originarie e sarà a carico dell'ente erogatore la gestione e manutenzione dell'area occupata, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell'area stessa.*

*La cauzione viene determinata in base alle planimetrie di cantierizzazione fornite al momento della richiesta di occupazione del suolo pubblico e segue degli standard per metro quadrato, in funzione della tipologia di pavimentazione esistente. La stima della cauzione sarà quindi elaborata in base alle specifiche richieste presentate, tenendo conto del numero e delle caratteristiche degli interventi, e potrà quindi essere determinata anche in forma cumulativa, in relazione alle diverse circostanze e condizioni presenti.*

*E' parere di questi Servizi che l'installazione delle suddette infrastrutture, seppur incentivando e favorendo l'utilizzo della mobilità elettrica, comporta una significativa riduzione dei posti auto disponibili sul territorio a totale vantaggio delle aziende private incaricate della relativa fornitura."*

*- ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti strutture/amministrazioni:*

- Servizio Gestione strade e parchi;*
- Servizio Opere di urbanizzazione primaria;*
- Corpo di Polizia Locale;*
- SET Distribuzione S.p.A.;*

*in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie posizioni entro il termine fissato per il 27/12/2024 con la nota prot. 470628 d.d. 12/12/2024 oppure non si sono espresse in termini di assenso o dissenso;*

*dato atto che per i siti ID.04 Via Apollonio e ID.05 Via Fersina – Parcheggio "B" il procedimento di valutazione dell'istanza è tutt'ora in corso, a seguito delle intervenute integrazioni documentali;*

*visto l'art. 27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";*

*visto l'art. 8 del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato" approvato con deliberazione del Consiglio comunale*

n. 115 di data 17 novembre 2015 e s.m.;

visto il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 05.02.2025 prot. 35285;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

## d e t e r m i n a

1. di non accogliere l'istanza di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici relativamente ai siti:

- ID.01 Via Santa Croce, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini dell'indizione della conferenza dei servizi decisoria;
- ID.03 Via Fogazzaro, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le

integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, e sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 479032 d.d. 20/12/2024;

- ID.06 Via de Gresti, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, e sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 479032 d.d. 20/12/2024;

2. di dare atto che per i siti di cui al punto precedente la presente determinazione produce l'effetto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della l. 241/1990 e pertanto entro dieci giorni dalla comunicazione via PEC della stessa, il richiedente può presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti a corredo che consentano eventualmente di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

3. di dare atto che decorso il termine assegnato, senza che sia pervenuta la documentazione e/o eventuali osservazioni, si procederà alla comunicazione del provvedimento finale di diniego della istanza in oggetto;

4. di dare atto che il procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti ID.04 Via Apollonio e ID.05 Via Fersina – Parcheggio "B" risulta essere tutt'ora in corso.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 06/02/25



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 10	di data 06/02/25

---

**Oggetto: ELECTRIP ITALY S.R.L. - ISTANZA N. 01 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 febbraio 2025